



*Comune di Castel Goffredo*  
*Provincia di Mantova*

---

**Ufficio del Sindaco**

---

**ORDINANZA**

**SINDACO**

**N. 15-26 del 6 febbraio 2026**

***Oggetto:***

ORDINANZA DI DIVIETO DELL'USO DI BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SOSTANZE SCHIUMOGENE, NONCHÉ FARINE, UOVA E POLVERI PRURIGINOSE IN PIAZZA GONZAGA, VIA MANZONI, VICOLO BERSAGLIO, LARGO SALVO D'ACQUISTO, VIA ITALIA, P.LE M. DELLA LIBERAZIONE E VIALE MONTE GRAPPA PER IL GIORNO 15/02/2026 – "COORDINAMENTO CARNEVALE DEI COLLI BS-MN-VR" – EDIZIONE 2026 – CARNEVALE RE GNOCCO EDIZIONE 2026

***Soggetti destinatari:***

CITTADINANZA



# *Comune di Castel Goffredo*

*Provincia di Mantova*

OGGETTO:	Divieto dell'uso di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene, nonché farine, uova e polveri pruriginose in piazza Gonzaga, via Manzoni, vicolo Bersaglio, largo Salvo D'Acquisto, via Italia, p.le M. della Liberazione e viale Monte Grappa per il giorno 15/02/2026 – “Coordinamento Carnevale dei Colli BS-MN-VR” – edizione 2026 – Carnevale Re Gnocco edizione 2026
----------	--

## **IL SINDACO**

VISTO che da alcuni anni si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene che risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile, nonché farine, uova e polveri pruriginose le quali arrecano fastidio alle persone;

CONSIDERATA la necessità di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico in occasione delle prossime manifestazioni carnevalesche;

CONSIDERATA altresì la necessità di evitare che tali comportamenti turbino l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creino pericolo per l'incolumità delle persone e vengano imbrattati monumenti, vetrine ed esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico come pure i carri allegorici, le mascherate ed i gruppi folkloristici che partecipano alle manifestazioni carnevalesche;

RISCONTRATA l'opportunità di vietare l'uso delle predette bombolette spray schiumogene, nonché farine, uova e polveri pruriginose nelle prossime manifestazioni carnevalesche e precisamente nella giornata del 15/02/2026;

VISTI gli art. 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA la Legge 689/81 ed in particolare gli artt. 10 e 16;

VISTO l'art. 15, comma 1 lettera f, del D.Lgs 30.04.1992, nr. 285;

## **ORDINA**

il divieto dell'uso di bombolette spray schiumogene, nonché farine, uova e polveri pruriginose, in occasione della prossima manifestazione carnevalesca e precisamente in piazza Gonzaga, via Manzoni, vicolo Bersaglio, largo Salvo D'Acquisto, via Italia, p.le M. della Liberazione e viale Monte Grappa per il giorno 15/02/2026 – “Coordinamento Carnevale dei Colli BS-MN-VR” – edizione 2026, Carnevale Re Gnocco edizione 2026, in particolare nei confronti delle persone, dei carri allegorici e delle mascherate, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali.

## **DISPONE**

A carico dei contravventori la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con le procedure previste dalla Legge 689/81 nonché l'immediata e temporanea sottrazione di quei materiali ed oggetti che a giudizio della Polizia Locale o della Forza Pubblica, siano usati o si prestino agli usi espressamente vietati nelle circostanze di tempo e di luogo previste dalla presente ordinanza.

Il Comando Polizia Locale vigilerà sull'osservanza della presente Ordinanza applicando ai contravventori le misure e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castel Goffredo per giorni 10.

Copia della presente ordinanza viene inviata all'Associazione Venerdi Gnoccolaro e all'Associazione dei Commercianti perché svolgano opera di sensibilizzazione in ordine al contenuto della presente disposizione.



# *Comune di Castel Goffredo*

*Provincia di Mantova*

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 07/08/1990, nr. 241, avverte che contro la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 02/06/2010 nr. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Brescia;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.L. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992, nonché proporre ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 06.02.2026



IL SINDACO  
Alfredo Posenato

Documento firmato digitalmente